



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"VIRGILIO"**

**Liceo Classico – Liceo Scientifico – Ist. Prof.le per l'Agricoltura e l'Ambiente**  
c/da Prato s.n. - Tel. 0934/993967 – FAX 0934/952156 - C.F. 92036100854

93014 MUSSOMELI

[liceomussomeli@tiscali.it](mailto:liceomussomeli@tiscali.it) - [www.issmussomeli.it](http://www.issmussomeli.it)

Circ. n. 27

Mussomeli, 06/10/2018

Ai Sigg. Docenti

Al Personale ATA

e, p.c. al Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi

Al sito web della Scuola

SEDE

**Oggetto: Direttiva – Misure organizzative riguardanti la vigilanza degli alunni.**  
**Anno Scolastico 2018/2019**

**DIRETTIVA**

**MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI**

**Anno scol. 2017/2018**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO che fra gli obblighi di servizio del personale scolastico rientra quello della vigilanza sugli alunni e che, sul personale docente ed ausiliario, gravano responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale nei confronti degli alunni e delle loro famiglie;

VISTO che l'obbligo di vigilanza vige per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola nello svolgimento di attività didattiche, laboratoriali e motorie, durante gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico e i viaggi di istruzione;

CONSIDERATO che la vigilanza a scuola deve essere continua e svolta con la massima attenzione, considerata l'età del minore, e che, in caso di incidente, non sarà sufficiente per l'insegnante, aver osservato le norme regolamentari, se risulteranno violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni;

CONSIDERATO che la durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (vedasi Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; e Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074);

VISTO l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007, che richiama l'obbligo di vigilanza, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi"*;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n.21593/2017, che ha precisato che l'obbligo di vigilanza riguarda anche *"far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, ... demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino"*.

VISTO l'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione d.lgs. n. 297/94), che disciplina la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti, e che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave, quale, ad esempio, la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione

VISTI gli articoli 2047 e 2048 del codice civile, che disciplinano l'obbligo di vigilanza come segue: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047), *"Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"* (2048);

VISTO che nei giudizi civili, per il risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente, che trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici"*;

VISTO che la giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi;

VISTO che, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

CONSIDERATO che anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni, così come indicato nella Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007, che attribuisce al personale dell'area A -Collaboratori Scolastici- *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 25 d.lgs n. 165/01, *"il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola"*;

Alla luce del quadro normativo e dei profili di responsabilità sopra richiamati, e per quanto di competenza,

## DISPONE

### Art.1- INGRESSO ED USCITA

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati tenendo conto degli orari e delle tipologie di funzionamento delle sezioni/classi sulla base della relativa delibera - verbale n. 1 del 10/09/2018 del Consiglio d'Istituto, cui si fa esplicito rinvio.

### Art. 2 -DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE DOCENTE

a)Il personale docente deve trovarsi sul luogo di lavoro almeno 5 minuti prima dell'orario d'inizio del personale turno di lavoro.

b)- I docenti sono tenuti a comunicare al responsabile di plesso o in Segreteria con ogni urgenza eventuali ritardi, affinché i preposti possano predisporre la temporanea vigilanza degli alunni.

### Art. 3- OBBLIGHI DEL PERSONALE:

- I docenti devono attendere gli allievi in classe
- I collaboratori scolastici devono sorvegliare l'ingresso dell'edificio scolastico .
- Ai genitori degli alunni non è consentito accompagnare l'ingresso nelle aule, se non espressamente autorizzati o convocati.
- I docenti sono tenuti a richiedere la giustificazione dei ritardi, a segnarli nel registro di classe e ad applicare il regolamento d'istituto se tali ritardi sono ricorrenti.
- E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la dirigenza, perché si possa procedere agli adempimenti conseguenti.
- Durante gli intervalli i docenti vigilano sulla classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative idonee ad evitare pericoli. I turni di vigilanza negli intervalli costituiscono obbligo di servizio.
- Gli insegnanti impiegati nell'ultima ora di lezione accompagneranno gli alunni al portone di uscita dell'edificio, vigilando l'uscita degli alunni.
- Anche il collaboratore scolastico in servizio dovrà garantire la vigilanza del percorso di uscita.

### Art. 4-VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata dall'insegnante di specializzazione o dal docente curricolare della classe, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico.

### Art.5- COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

a)Il personale ausiliario è tenuto a svolgere :

- compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;
- compiti di vigilanza sugli alunni;
- compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- compiti di collaborazione con i docenti;
- compiti di assistenza agli alunni diversamente abili;
- compiti di sorveglianza degli ingressi e di accoglienza del pubblico.

b) La collaborazione nella vigilanza degli studenti da parte dei collaboratori scolastici si esplica, in particolare, nelle seguenti situazioni:

- essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza: pertanto, i collaboratori dovranno posizionarsi nelle apposite postazioni previste nei corridoi;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori o al Referente del plesso l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, eventualmente segnalando tempestivamente al dirigente o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Docente di classe (o al Coordinatore di plesso/staff di dirigenza) e/o al D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;

#### **Art. 6-VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E ATTIVITA' POMERIDIANE**

a)La vigilanza è dovuta, per i periodi di affidamento, durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione. Gli insegnanti accompagnatori hanno il dovere di esercitare tutte le facoltà di controllo, di vigilanza e di organizzazione. Qualsiasi provvedimento disciplinare preso durante il viaggio sarà ratificato dal relativo Consiglio di Classe al rientro a scuola.

b)La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane previste nel PTOF, deve essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Per nessun motivo gli alunni devono rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

#### **Art. 7- OBBLIGO DI APPLICAZIONE.**

Tutto il personale è tenuto alla diligente applicazione delle misure organizzative sovraesposte e ad attenersi con il massimo scrupolo e impegno alla presente direttiva.

### Art. 8- DISPOSIZIONI FINALI

La presente direttiva ha validità permanente; potrà comunque subire modifiche o integrazioni durante l'anno scolastico. In tal caso, ne verrà data tempestiva comunicazione.

Essa viene consegnata al personale interessato in copia cartacea o telematica, e firmata per ricevuta stesso mezzo; viene, altresì, resa nota ai genitori tramite il registro elettronico.

Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale:

- all'Albo pretorio
- all'Amministrazione trasparente- Atti Generali e Personale.

